

---

# DM 20 MAGGIO 2019

## n. 244

LINEE GUIDA APPLICATIVE

---

# 1. Il decreto ministeriale n. 244

Il testo del DM è stato firmato il 20 maggio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 maggio, ai sensi della L. 110/2014, sentito il MIUR, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative e nel rispetto della normativa UE.

[http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza\\_asset.html\\_1031915943.html](http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1031915943.html)

Si suddivide in 12 articoli e 7 allegati relativi alle 7 professioni non regolamentate citate nell'articolo 9bis del Dlgs 42/2004:

1. Archeologo
2. Archivista
3. Bibliotecario
4. Demoetnoantropologo
5. Antropologo fisico
6. Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai beni culturali
7. Storico dell'arte

## 2. Il decreto ministeriale n. 244

Per tali professioni, differentemente dalle professioni di restauratore di beni culturali (<http://dger.beniculturali.it/professioni/restauratori-di-beni-culturali/>)

e tecnico del restauro di beni culturali,

(<http://dger.beniculturali.it/professioni/tecnici-del-restauro-di-beni-culturali/>)

la mancata iscrizione in elenco non preclude la possibilità di esercitare la professione.

Ciascuna professione si articola in tre fasce (in ordine crescente III, II e I fascia) corrispondenti rispettivamente ai livelli europei EQF (European Qualification Framework) 6, 7, 8, alle quali si accede in relazione al titolo di studio posseduto (triennale, specialistica/magistrale/diploma di laurea vecchio ordinamento, titolo *post lauream*) e all'attività lavorativa svolta.

Ciascun profilo si articola in tre sezioni comprendenti

- attività caratterizzanti
- competenze, abilità e conoscenze associate all'attività professionale
- requisiti di accesso

# 3. Il decreto ministeriale n. 244

La Direzione generale Educazione e ricerca

entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto deve

1. redigere e pubblicare i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei sette profili contenenti la tempistica e tutte le informazioni necessarie alla iscrizione su un'apposita piattaforma informatica;
2. nominare la commissione di verifica prevista dall'articolo 7;
3. nominare la commissione consultiva prevista dall'articolo 10.

# 1. TESTO

## ARTICOLO 1:

### Elenchi nazionali dei professionisti

- **disciplina** le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte
- ciascuno dei profili professionali, in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), è articolato nelle **fasce I, II e III** corrispondenti, rispettivamente, **ai livelli EQF 8, 7 e 6**.

## 2. TESTO

### ARTICOLO 2:

#### Pubblicazione dei bandi permanenti

- La Direzione generale Educazione e ricerca
- entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto deve
- redigere e pubblicare i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei sette profili

## 3. TESTO

### ARTICOLO 3:

#### Requisiti per l'iscrizione

- **Si possono iscrivere:**
- cittadini italiani e stranieri di età non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia di interesse, anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege
- i dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione

## 4. TESTO

### ARTICOLO 4:

#### Procedura di iscrizione

- **Gli interessati**
- si iscrivono in via telematica sulla piattaforma predisposta dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, compilando il modulo riferito al profilo (o ai profili, se in possesso dei requisiti) e alla fascia di interesse sul sito internet predisposto secondo le modalità che saranno indicate nei bandi permanenti relativi a ciascun profilo



## 5. TESTO

### ARTICOLO 5:

#### Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

→ **competere** alle Università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e dovrà essere documentato a cura del richiedente

#### il riconoscimento dell'esperienza professionale conseguita all'estero

- **dovrà essere certificata e/o vidimata** da Ente Pubblico o di Ricerca
- per la verifica da parte della Commissione

## 6. TESTO

### ARTICOLO 6:

#### Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi

- l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata è **svolto dalla Commissione** (cfr. art. 7), anche dopo l'inserimento in elenco
- possono essere richieste dalla Direzione Generale integrazioni documentali, da fornire entro 30 giorni, pena cancellazione dall'elenco o iscrizione a una fascia inferiore

# 7. TESTO

## ARTICOLO 7:

### Commissione di verifica

Il Direttore Generale competente, **entro 90 giorni dalla pubblicazione** del decreto sulla Gazzetta Ufficiale nomina la Commissione di verifica

- Composta da **almeno sette membri**, uno **per ciascun profilo individuato**, scelti **tra il personale del Ministero**
- La Commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni tre mesi, e, nei primi due anni di attività, almeno ogni mese e non comporta oneri per l'Amministrazione

## 8. TESTO

### ARTICOLO 8:

#### **Gestione degli elenchi, consultabilità e tenuta**

- Gli elenchi, suddivisi nelle rispettive fasce, sono **pubblici e consultabili** nel sito internet istituzionale del Ministero
- La Direzione generale competente provvede a conservare copia autentica degli elenchi e della documentazione prodotta
- Le associazioni riconosciute ai sensi della legge 4/2013 conservano copia della documentazione prodotta come attestazione dei titoli

## 9. TESTO

### ARTICOLO 9:

#### Specificità degli elenchi

- Gli elenchi **non costituiscono albo professionale**
- l'assenza dei professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione
- l'indicazione dei requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto.

# 10. TESTO

## ARTICOLO 10:

### Commissione consultiva

Nominata **entro 90 giorni dalla pubblicazione** del decreto dal Direttore Generale; svolge **attività consultiva, di osservazione e monitoraggio** sull'applicazione del Decreto  
è composta

- da un **rappresentante del Ministero** con funzioni di **Presidente**,
- un **rappresentante delle Regioni** designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

# 10. TESTO

## ARTICOLO 10:

### Commissione consultiva

- un rappresentante per ciascuno dei **profili** tra le associazioni professionali di cui alla L. 4/2013 se esistenti, o in assenza un esperto di chiara fama sulla materia designato dal Direttore Generale competente
- si riunisce, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo

# 11. TESTO

## ARTICOLO 11:

### Trattamento di dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 i dati personali sono raccolti presso il Ministero e sono utilizzati solo per le finalità di gestione degli elenchi; **i candidati potranno o meno autorizzare la pubblicazione dei dati personali e recapiti negli elenchi**, almeno di quelli essenziali; il responsabile del trattamento dei dati e il Direttore Generale competente e possibile rivolgersi al responsabile della protezione dei dati (RDP) del MiBAC all'indirizzo [rpd@beniculturali.it](mailto:rpd@beniculturali.it) per esercitare i propri diritti



## 12. TESTO

### ARTICOLO 12:

#### Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è **indicato, per ciascun profilo professionale** e concorso, nel rispettivo bando